



CITTA` DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 19-04-2023

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventitre e questo giorno diciannove del mese di aprile alle ore 09:00 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	P	Calossi Enrico	P
Chiti Ilaria	P	Di Giacinto Massimo	P
Pistolesi Mara	P	Lynn Charlie	A
Manni Giacomo	P	Azzi Roberto	P
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	P
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	P
Buccianti Marco	A	Marrini Sandro	P
Matteucci Mario	A		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la riduzione dei rifiuti è il primo degli obiettivi nella gerarchia europea dei rifiuti (Direttiva 2008/98 CE) e che il D. Lgs. 205/2010 di recepimento della stessa Direttiva, apportando alcune modifiche al D. Lgs. 152/2006, prevede che le P.A. adottino le misure necessarie per addivenire in breve tempo al riutilizzo, riciclaggio e ad altri tipi di recupero di materiali;
- il Comune di Follonica è impegnato sul fronte della corretta gestione dei rifiuti e che il passaggio al sistema di raccolta porta a porta su gran parte del territorio comunale ha notevolmente incrementato la percentuale di raccolta differenziata e che pertanto ulteriori miglioramenti possono e devono essere conseguiti con la riduzione dei rifiuti umidi/organici proveniente dalle utenze domestiche;
- la corretta gestione ambientale, finalizzata alla riduzione dei rifiuti e al corretto recupero dei materiali, costituisce un obiettivo dell'Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, come stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale in materia vigente;
- nell'ambito del servizio di raccolta differenziata un ruolo preminente lo riveste la raccolta della frazione umido/organico costituita da rifiuti di scarto vegetali (codice CER 200201: erba fiori, piccole ramaglie) e dai rifiuti organici domestici (codice CER 200108: rifiuti di cucina e mense) che rappresenta, percentualmente, la principale componente in peso, paria a circa il 40% dei rifiuti prodotti dall'utenza domestica;
- al fine di recuperare la frazione umido/organico presente nel rifiuto è possibile far ricorso alla pratica del compostaggio;

Rilevato che

Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, orti, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto).

Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato."

Per "auto compostaggio" come già definito dall'art.183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

La sua incentivazione è parte integrante di un insieme iniziative intraprese dal comune volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio comunale.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che incrementano la massa complessiva dei rifiuti operando un doppio risparmio sia per la collettività ma soprattutto personale di chi lo pratica.

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Considerato che

- l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con particolare riferimento alle modalità di servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;

- l'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposto all'osservanza del principio generale secondo il quale devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre, riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- l'Amministrazione Comunale, a tal fine, intende promuovere e disciplinare la pratica del compostaggio domestico quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurne il quantitativo da avviare al pubblico servizio di raccolta e favorendone il recupero in sito;

Rilevato che:

L'Amministrazione Comunale al fine di promuovere l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, intende incentivare tale pratica fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere.

Il Comune, riconoscendo il valore della partecipazione dei cittadini al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurne il quantitativo da avviare al pubblico servizio di raccolta, intende incentivare le azioni positive della comunità, anche attraverso la riduzione della TARI annua;

Tenuto conto che:

- il territorio del Comune di Follonica è costituito da un centro urbano nel quale abitano stabilmente il maggior numero di residenti molti dei quali divisi in quartieri residenziali con disponibilità di aree esterne (giardino/orto ecc.) che ben si prestano allo sviluppo della pratica del compostaggio, che quindi, costituisce una valida "alternativa" allo smaltimento in favore della valorizzazione in loco degli scarti organici;
- la riduzione del conferimento in impianti autorizzati della frazione organica si allinea con gli obiettivi economici ed ambientali in termini di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente;

Ritenuto che:

- la pratica del compostaggio può assicurare una riduzione del quantitativo di frazione organica da conferire al sistema di trattamento presso gli impianti autorizzati consentendo in tal modo, all'Amministrazione Comunale, risparmi in termini di raccolta, trasporto e smaltimento;
- il conferimento presso impianti industriali non rispetta il principio di "economia circolare" per il quale la sostanza organica, come nel caso della pratica del compostaggio, deve ritornare nei suoli dove è stata prodotta e deve essere autorizzata come composto per concimare i terreni di proprietà;
- sia opportuno riconoscere un beneficio all'impegno dei cittadini nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti organici;
- il beneficio si concretizzi nella dotazione in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere e nel riconoscimento di una riduzione della TARI annua;
- risulta necessario procedere alla redazione di un regolamento comunale per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità che sostanzialmente regoli la complessa materia di natura ambientale;

Dato atto che l'Ufficio Ambiente/Igiene Urbana in collaborazione con l'Ufficio Tributi del Comune, ha predisposto un apposito schema di "Regolamento Comunale per il compostaggio domestico", disciplinante la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti nel territorio comunale il cui testo integrale, completo degli allegati e delle appendici, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la denominazione di **ALLEGATO A**.

Atteso che, per le finalità di cui sopra, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Visto l'art. 7 del D. lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della L.265/99” in forza del quale, il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.

Visto l'art. 181 del D.lgs 152/2006 ove è stabilito che: “ *...al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205...*”

Visto l'art. 198 del D.lgs 152/2006 ove è stabilito che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e concorrono altresì a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati, stabiliscono in particolare:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, (...)

Visto l'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il quale dispone che le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpegno, riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie nonché l'uso dei rifiuti come fonte di energia;

Visto il D.Lgs.116/ del 03.09.2020 che integra e modifica il D.Lgs. 152/2006 – Parte IV “ Norme in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, il quale sostituisce:

- art.181- che i Comuni debbano adottare tutte le misure necessarie per la realizzazione della raccolta differenziata e per promuovere il riutilizzo, il recupero e/o riciclaggio di rifiuti per procedere verso una “economia circolare”;
- art. 182 ter “rifiuti organici”- di favorire il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la gestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. Al fine di

incrementare il riciclaggio, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante un'attività di compostaggio sul luogo di produzione;

Visto, altresì, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche - D.G.R.T n.1443 del 23/11/2020 per la “Costituzione di tavoli tecnici per la promozione dell’Economia Circolare” ai sensi del comma 5, art.2 della L.R.T 30/2020;

Preso atto che il testo del nuovo regolamento di cui sopra, è stato esaminato dalla Commissione consiliare n. I° in data 14.04.2023 che ha espresso parere Favorevole

Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo “Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Domestico” il cui testo integrale completo degli allegati e delle appendici è riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la denominazione di **ALLEGATO A**.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49 del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
14	9	9	0	5 (minoranza)

DELIBERA

1) di promuovere e sostenere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la pratica del compostaggio domestico (auto-compostaggio) presso le utenze domestiche presenti nel territorio comunale come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici al fine di:

- promuovere la riduzione dei rifiuti
- ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti
- prevenire la produzione di inquinanti atmosferici
- migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche del terreno
- creare un rapporto di reciproca collaborazione con i propri cittadini per la salvaguardia dell’ambiente

2) Di approvare lo schema di Regolamento Comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti, il cui testo integrale completo degli allegati e delle appendici è riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la denominazione di **ALLEGATO A**.

3) Di dare atto che con successiva delibera consiliare si procederà ad apportare le conseguenti modifiche al regolamento TARI mediante l’introduzione delle agevolazioni tributarie della parte variabile della TARI per le utenze domestiche che si impegneranno nella pratica del compostaggio domestico;

4) Di dare mandato agli Uffici Ambiente e Tributi, ciascuno per le proprie competenze, di predisporre tutte le procedure necessarie all’attivazione della pratica del compostaggio domestico nel corso del corrente anno, ivi compresa l’istituzione di metodologie di controllo sull’utenza al fine di verificare in situ la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle modalità previste dal Regolamento;

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 3** si esprime parere:
Favorevole

Data, 07-04-2023

IL DIRIGENTE
Beatrice Parenti

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 07-04-2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino